

# Comune di Venaus

Provincia di Torino -10050

Via Roma 4 – ☎0122 505001 - 📠 0122 50385

Partita Iva: 01865850018

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

Approvato con Delibera Consiliare n. 35 del 23 dicembre 2009

pubblicato dal \_13.1.2010\_\_\_\_\_ al \_\_28.1.2010\_\_\_\_\_

ripubblicato dopo l'esecutività per 15 giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

# I N D I C E

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- » 2 - Definizione delle entrate
  - » 3 - Aliquote e tariffe

## TITOLO II

### GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE; CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA.

- » 4 - Agevolazioni
- » 5 - Sospensione e differimento dei termini per i versamenti
- » 6 - Forme di gestione
- » 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- » 8 - Rapporti con i cittadini
- » 9 - Accertamento delle entrate non tributarie
- » 10 - Contenzioso tributario
- » 11 - Autotutela

## TITOLO III

### RISCOSSIONE E RIMBORSI

- » 12 - Riscossione
- » 13 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- » 14 - Riscossione diretta dei tributi comunali
- » 15 - Le modalità di riscossione diretta
- » 16 - La riscossione diretta dell' I.C.I.
- » 17 - La riscossione diretta della TARSU
- » 18 - La riscossione diretta della C.O.S.A.P.
- » 19 - La riscossione diretta dell' imposta comunale sulla pubblicità
- » 20 - Compensazione
- » 21 - Limiti di esenzione per riscossione, accertamenti e rimborsi - arrotondamenti.
- » 22 - Rimborsi e tasso d'interesse a debito ad a credito

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

- » 23 Norme finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

### **Art. 2 - Definizione delle entrate**

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

### **Art. 3 - Aliquote e tariffe**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

## **TITOLO II GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE; CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA.**

### **Art. 4 - Agevolazioni**

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali, se non diversamente disposto da norme di riferimento, sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

### **Art. 5 - Sospensione e differimento dei termini per i versamenti**

Con determinazione del funzionario responsabile, su delibera di indirizzo da parte della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie e non, possono essere sospesi e differiti per tutti o per determinate categorie di soggetti passivi che si trovino in situazioni particolari, quali:

- gravi calamità naturali;
- particolari situazioni di disagio economico o sociale, individuate con criteri fissati in apposita deliberazione della G.C.;
- cause di forza maggiore (ricoveri ospedalieri, decessi) che impediscono al contribuente di effettuare i versamenti tempestivamente.

Il Responsabile delle entrate, tributarie e non, può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o se trattasi di crediti arretrati tributari e non, e/o anche in sede di accertamento con adesione, il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un massimo di sei, o in rate trimestrali fino ad un massimo di due.

Le rate mensili possono essere elevate a dodici e le rate trimestrali possono essere elevate a quattro, se le somme complessivamente dovute superano 5.164,00 Euro.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono applicati gli interessi legali.

Qualora le somme rateizzate superino l'importo di 5.164,00 Euro, dovrà essere richiesta adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.04.1910 n.639. o con le procedure previste con D.P.R. 29.09.1973 n.602. In tali ipotesi debbono essere osservate le norme cui all'art. 1 comma 163 della Legge 296/2006 in materia di termini decadenziali (notifica al contribuente del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo)

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione e delle altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Per tutte le entrate comunali, e' stabilito in Euro 10,00 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

### **Art. 6 - Forme di gestione**

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

In alternativa alla gestione diretta delle entrate comunali possono essere utilizzate dall'Ente le modalità di gestione previste dall'art. 52 del D.LGS. n. 446/1997 e successive modificazioni.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

### **Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

### **Art. 8 - Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

### **Art. 9 - Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

### **Art. 10 - Contenzioso tributario**

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione

giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere dal soggetto gestore comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

### **Art. 11 - Autotutela**

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, deve procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

## **TITOLO III RISCOSSIONE**

### **Art. 12 - Riscossione**

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate viene effettuata tramite il servizio di Tesoreria Comunale.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate (al solo fine esemplificativo, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, affitti, canoni, rette scolastiche), avviene secondo la procedura di cui al R.D. 14-4-1910, n. 639, in quanto riscosse direttamente dall'Ente.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

### **Art. 13 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

### **Art. 14 - Riscossione diretta dei tributi comunali.**

Oggetto delle presenti disposizioni in materia di riscossione diretta sono i seguenti tributi:

- I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili);
- T.A.R.S.U. (Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani Interni);
- C.O.S.A.P. (Canone Occupazione spazi ed Aree Pubbliche);
- I.C.P. (Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti di affissione).

### **Art. 15 - Le modalità di riscossione diretta**

I contribuenti del Comune di Venaus possono effettuare i versamenti relativi ai tributi di cui al precedente articolo, con le modalità di seguito indicate:

- mediante bollettino di c/c postale, intestato al Comune, con l'indicazione del numero di conto corrente relativo al tributo che s'intende versare;
- mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, presso lo sportello della Banca, indicando nella causale del versamento il tipo di tributo pagato, l'anno d'imposta e l'eventuale numero di rata. L'operatività di tale modalità è subordinata alla convenzione vigente con il Tesoriere comunale;
- mediante modello F24 in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (ex art. 37 comma 55 D.L. 223/06 conv. L. 248/06);
- mediante bonifico bancario, quando vengono sviluppate delle forme di "Internet Banking", relative alla comunicazione dei dati di riscossione.

### **Art. 16 - La riscossione diretta dell'I.C.I.**

L'imposta comunale sugli immobili viene riscossa in due rate di pari importo, determinato in osservanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo di tale imposta

e nelle date di scadenza fissate da tale normativa, come modificate dall'art. 37 comma 13 e 14 del D.L. 223/06 conv. L. 248/06 e precisamente:

- scadenza prima rata 16 giugno;
- scadenza seconda rata 16 dicembre.

In ipotesi di versamento unico da parte del contribuente, la somma deve essere riscossa entro il termine di scadenza della prima rata.

Per le modalità di riscossione si rinvia al precedente articolo del presente regolamento. Le concrete modalità di versamento, ulteriori a quella del versamento sul bollettino di ccp intestato al Comune e ad eccezione delle modalità "a mezzo modello F 24", sono approvate dalla Giunta comunale ed attuate con determinazione del Responsabile del Servizio ai sensi del presente regolamento.

### **Art. 17 - La riscossione diretta della T.A.R.S.U.**

Gli importi dovuti per la Tarsu, le relative addizionali, accessori e sanzioni, sono iscritti in appositi elenchi nominativi, sottoscritti dal Funzionario Responsabile, e non vengono più iscritti nei ruoli cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93, poiché l'Ente gestisce la tassa in forma diretta dal 1° gennaio 2006.

La tassa cui al comma 1 verrà riscossa mediante "bollette" o "avvisi di pagamento" annuali con indicazione del cespite, della tariffa applicata alla superficie imponibile e della somma da pagare, con allegato bollettino postale a valersi su specifico c/c postale intestato a "COMUNE DI VENAUS TARSU SERVIZIO TESORERIA". In alternativa potrà essere ammesso il pagamento con bonifico bancario o in altre forme determinate dalla Giunta comunale nel rispetto della disciplina del presente Regolamento.

La tassa verrà posta in riscossione in quattro rate bimestrali.

La scadenza indicata nel bollettino avrà valenza quale termine ultimo per il pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione (termine 2° rata). In alternativa il contribuente potrà optare per il pagamento rateale suddiviso nelle 4 rate indicate nel bollettino stesso.

Resta fermo quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti per la riscossione della Tassa giornaliera.

### **Art. 18 - La riscossione diretta della C.O.S.A.P.**

La data di scadenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa alle occupazioni permanenti è fissata al 31 gennaio di ogni anno d'imposta.

Per le occupazioni permanenti, qualora l'importo da incassare sia superiore ad € 258,23 il canone dovuto può essere riscosso in n. 2 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza entro il 31 gennaio e 31 marzo dell'anno di riferimento del tributo.

L'importo di quanto dovuto deve essere determinato sulla base della denuncia presentata dal contribuente e delle tariffe in vigore; su richiesta del contribuente l'ufficio tributi comunica l'importo da versare secondo le modalità indicate al precedente art. 15 del presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Per le occupazioni temporanee, qualora l'importo da incassare sia superiore ad € 258,23 il canone dovuto può essere riscosso in n. 2 rate, senza interessi, di uguale importo; la prima al momento

del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento, la seconda entro il 31 del mese successivo.

Per le modalità di riscossione si rinvia alle disposizioni dell'articolo 15 del presente regolamento. Per quanto riguarda le occupazioni relative alle aree di mercato e fiere, il pagamento del canone avverrà tramite bollettini di c/c postale allegati alla richiesta del competente ufficio commercio in cui sono indicate le scadenze per il pagamento stesso, ovvero mediante riscossione diretta da parte dell'incaricato comunale e rilascio di ricevuta di pagamento.

### **Art. 19 - La riscossione diretta dell'imposta comunale sulla pubblicità**

L'imposta comunale sulla pubblicità viene riscossa entro la data del 31 gennaio relativa all'anno di riferimento del tributo.

Per le modalità di riscossione si rinvia al precedente articolo 15 del presente regolamento, nonché, in quanto applicabili e conformi alla normativa del d.lgs. 507/1993, alle norme previste nell'articolo precedente per la COSAP.

### **Art. 20 - Compensazione.**

Il Comune, su istanza del contribuente e dopo verifica può autorizzare, con atto scritto ed inviato al contribuente anche via fax o via mail, la compensazione dei propri tributi non in concessione, per le somme dovute a debito ed a credito se il versamento avviene attraverso il conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale. Nel caso di versamento con modello F24, tali compensazioni possono essere effettuate solo e limitatamente all'ICI e non necessitano di previa autorizzazione.

### **Art. 21 - Limiti di esenzione per riscossione, accertamenti e rimborsi - arrotondamenti.**

Il versamento dei tributi non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi, qualora l'ammontare non superi, post arrotondamento:

- € 10,00 per la T.A.R.S.U , somma intesa quale totale del tributo annuo dovuto, comprensivo di tutte le addizionali;
- € 5,00 per l'I.C.I. per ciascun versamento in acconto / saldo;
- € 2,5 per COSAP, Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché per la TARSUG (tassa raccolta rifiuti giornaliera);

I crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, non sono riscossi, qualora l'ammontare non superi € 10,00 (art. 1 commi 168 Legge 296/2006).

E' stabilito in Euro 10, conteggiato come al punto precedente, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### **Art. 22 - Rimborsi e tasso di interesse a debito ed a credito.**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme dovute a seguito di procedure di accertamento o di accertamento in rettifica, sulle somme dovute per rimborsi ed in generale sulle somme a debito o a credito di carattere tributario, si applica il tasso di interesse legale vigente.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 - Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Con il presente Regolamento viene abrogato e sostituito il precedente regolamento della riscossione diretta, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30 dicembre 2005 e smi.

Il presente regolamento ha effetto dalla data del 1° gennaio 2010.